



## ISTITUTO COMPRENSIVO "Pietro Maria Rocca"

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Libertà, 1 - 91011 **ALCAMO** (TP) - Tel. **0924/24345** Fax **0924515460** C.F.: **80004290815** C.M.: **TPIC81200G**  
e-mail: [tpic81200g@istruzione.it](mailto:tpic81200g@istruzione.it) – pec: [tpic81200g@pec.istruzione.it](mailto:tpic81200g@pec.istruzione.it) – sito web [www.scuolarocalcamo.it](http://www.scuolarocalcamo.it)

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 36 del Verbale n. 8 del 23/10/2019

## II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e recepito con D.A. 7753/2018;

*Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l’individuazione e la nomina degli esperti esterni inoltre:*

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” e recepito con D.A. 7753/2018;

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;” e recepito con D.A. 7753/2018;

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

### ADOTTA

#### **IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA**

Il presente Regolamento integra il Regolamento per gli Acquisti dell’Attività negoziale ai sensi dell’art.45 del D.A. 7753/2018 e il Regolamento Interno di gestione del fondo economale per le minute spese (art.45 c.5 lettera j).

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI  
PRESTAZIONE D'OPERA**

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti
- Art. 3 - Tipologie contrattuali
- Art. 4 - Individuazione delle professionalità
- Art. 5 - Procedura comparativa
- Art. 6 - Esclusioni
- Art. 7 - Stipula del contratto
- Art.8 - Durata del contratto e determinazione del compenso
- Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime
- Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 11 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura
- Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito
- Art. 13- Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'anagrafe delle prestazioni
- Art. 14 - Incarichi nei progetti PON e POR
- Art. 15 - Disposizioni finali
- Art. 16 - Entrata in vigore e applicazione
- Art. 17 - Pubblicità del regolamento

## **ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

## **ARTICOLO 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica; è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## **ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo 165/2001.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

#### **ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ**

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.
2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.
3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
  - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c. durata dell'incarico;
  - d. modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e. tipologia contrattuale;
  - f. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
  - a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - b. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali.

6. Non possono partecipare alla procedura in esame:
  - a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
  - b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
  - d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
  - e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
  - f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
  - g. coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

## **ARTICOLO 5 - PROCEDURA COMPARATIVA**

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum vitae viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso *studiorum*, in particolare:

- a. qualificazione professionale;
- b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

- e. pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico:

- a. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b. esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c. esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d. esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e. pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f. precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h. precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico;
- i. corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole;
- sorteggio.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione potrà predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

## **ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

## **ARTICOLO 7 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell’attività;
- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell’istituzione scolastica;
- l’informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

#### **ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all’Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

#### **ARTICOLO 9 - RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME**

Nel caso in cui l’istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l’incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

#### **ARTICOLO 10 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ESITO DELLA PROCEDURA**

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature, di norma, di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

#### **ARTICOLO 12 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO**

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

## ARTICOLO 14 – INCARICHI NEI PROGETTI PON E POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Nel seguito vengono riportate le tabelle di valutazione per le figure di Piano attualmente previste:

**TABELLA VALUTATORE**

A. Titolo di studio universitario specifico	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 10</b>
Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)	Punti 10
Titolo di studio Universitario (Livello Triennale)	Punti 07
Titolo di studio Diploma	Punti 05

B. Titoli culturali	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 24</b>
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo	Punti 04
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le finalità del modulo	Punti 04
Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno	Punti 01
ECDL- EIPASS-CISCO	Punti 04
Altre certificazioni informatiche DI MIN 30 ORE	Punti 02
Per ogni abilitazione all'insegnamento oltre quella di accesso	Punti 05

C. Esperienze lavorative e/o professionali	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 30</b>
Esperienze lavorative e formative con l'utilizzo di piattaforme online	Punti 04
Esperienza come docente in corsi extracurricolari	Punti 02
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione di progetti didattici	Punti 02
Esperienza nella redazione e/o revisione del PTOF	Punti 02

**TABELLA TUTOR**

HANNO PRECEDENZA I DOCENTI DELLA CLASSE/I O DEL PLESSO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL CORSO.

A. Titolo di studio universitario specifico	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 10</b>
Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)	Punti 10
Titolo di studio Universitario (Livello Triennale)	Punti 07
Titolo di studio Diploma	Punti 05

B. Altri titoli culturali	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 18</b>
Dottorato di ricerca <b>congruente</b> con le finalità del modulo	Punti 04
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) <b>congruente</b> con le finalità del modulo	Punti 04
<b>ECDL- EIPASS.CISCO</b>	Punti 06
Corsi Informatica con attestato – Minimo 30 ore	Punti 04

C. Altri titoli culturali	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 20</b>
Per ogni abilitazione all'insegnamento oltre quella di appartenenza	Punti 05
Idoneità superamento di pubblico concorso	Punti 04

Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno	Punti 02 x corso
Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di discente di almeno 15 ore ciascuno	Punti 01 x corso

D. Esperienze lavorative e/o professionali	Punteggio previsto
	<b>Max Punti 30</b>
Esperienze lavorative e formative con l'utilizzo di piattaforme online	Punti 02 x Progetto
Esperienza come docente in corsi extracurricolari	Punti 02 x Progetto

### TABELLA ESPERTI ESTERNI

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI

<b>A. Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento</b>	<b>Punteggio Max 45</b>
Laurea Magistrale, o vecchio ordinamento (prerequisito) con votazione di 110/110 e lode	45
Laurea Magistrale, o vecchio ordinamento (prerequisito) con votazione superiore a 76	Punti 25+0,5 per ogni punto superiore a 76
Laurea Magistrale, o vecchio ordinamento (prerequisito) con votazione inferiore a 76	Punti 25
Laure Triennale	20

<b>B. Altri titoli culturali</b>	<b>Punteggio previsto Max Punti 16</b>
Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto	Punti 05
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo	Punti 04
Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente con le finalità del modulo	Punti 04
ECDL- EIPASS-CISCO	Punti 03

<b>C. Altri titoli culturali (Congruenti con le finalità del modulo)</b>	<b>Punteggio previsto Max Punti 20</b>
Corsi specifici sul XXXX	Punti 06
Corsi specifici sull'uso delle TIC	Punti 06
Corsi sulle metodologie e strategie della didattica	Punti 04
Idoneità superamento pubblico concorso (oltre al ruolo di appartenenza o professionale)	Punti 04

<b>D. Esperienze lavorative e/o professionali</b> (Congruenti con le finalità del modulo)	<b>Punteggio previsto Max Punti 20</b>
Esperienze pregresse di incarichi di docenza, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione di progetti didattici	Punti 01 a progetto
Esperienza in attività <b>laboratoriali</b> presso altre Istituzioni Scolastiche di almeno 50 ore, in qualità di discente	Punti 01 x anno
Esperienza in attività <b>laboratoriali</b> presso altre Istituzioni Scolastiche di almeno 50 ore, in qualità di docente	Punti 01 X esperienza

<b>E. Prova professionale</b> (Congruente con le finalità del modulo)	<b>Punteggio previsto Max Punti 10</b>
Traccia programmatica dell'intervento che si intende svolgere per l'attività richiesta	Da 01 a 10 punti

In caso di parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane di età

#### **ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

#### **ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

#### **ARTICOLO 17 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".